

aran

AGENZIA PER LA
RAPPRESENTANZA
NEGOZIALE
DELLE PUBBLICHE
AMMINISTRAZIONI

**CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
RELATIVO AL PERSONALE NON DIRIGENTE DEL COMPARTO
ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI
PER IL QUADRIENNIO NORMATIVO 2006-2009
E BIENNIO ECONOMICO 2006-2007**

In data 1 ottobre 2007 alle ore 12.00 ha avuto luogo l'incontro tra:

L'ARAN:

nella persona del Presidente

Avv. Massimo Massella Ducci Teri *M. Massella Ducci Teri*

e le seguenti Organizzazioni e Confederazioni sindacali:

Organizzazioni Sindacali

CGIL/FP

CISL/FPS

UIL/PA

CSA DI CISAL/FIALP

(fialp/cisal-usppi/cuspp-cisas/epne-
confail-confill parastato)

RDB PI

Confederazioni Sindacali

CGIL

CISL

UIL

CISAL

RDB CUB

Al termine della riunione, le parti hanno sottoscritto l'allegato Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale non dirigente del comparto degli enti pubblici non economici per il quadriennio normativo 2006-2009 e per il biennio economico 2006-2007

**CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO RELATIVO AL PERSONALE NON
DIRIGENTE DEL COMPARTO ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI
PER IL QUADRIENNIO NORMATIVO 2006-2009 ED IL BIENNIO ECONOMICO 2006-2007**

UIL-PA
Bene

UIL
FL

FPCGIL
C. V. M.
go

CISE

Gen. M.
go
P. M. P. M.

INDICE

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI	4
CAPO I	4
Art. 1 Campo di applicazione	4
Art. 2 Durata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione del contratto	5
TITOLO II RELAZIONI SINDACALI	6
CAPO I	6
Art. 3 Relazioni sindacali	6
Art. 4 Modifiche al sistema delle relazioni sindacali	6
TITOLO III SISTEMA DI CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE	9
CAPO I PREMESSA	9
Art. 5 Obiettivi e finalità	9
CAPO II CLASSIFICAZIONE	10
Art. 6 Aree e profili professionali	10
Art. 7 Clausola di primo inquadramento nel nuovo sistema	11
Art. 8 Istituzione di profili professionali	12
Art. 9 Mansioni superiori nel nuovo sistema classificatorio	12
CAPO III ACCESSO DALL'ESTERNO	14
Art. 10 Modalità per l'accesso dall'esterno	14
CAPO IV PROGRESSIONI	14
Art. 11 Progressioni all'interno del sistema di classificazione	14
Art. 12 Sviluppi economici all'interno delle aree	15
Art. 13 Criteri e procedure per gli sviluppi economici all'interno delle aree	15
Art. 14 Principi e criteri generali per le progressioni tra le aree	16
Art. 15 Procedure e criteri per le progressioni tra le aree	18

*UILPA
Bov*

*PM
pro*

*CISE
Gulmer
GJ*

M

CAPO V POSIZIONI ORGANIZZATIVE.....	18
Art. 16	Posizioni organizzative..... 18
Art. 17	Conferimento e revoca delle posizioni organizzative..... 19
CAPO VI INNOVAZIONE DEI MODELLI ORGANIZZATIVI.....	20
Art. 18	Incarichi di elevata professionalità..... 20
Art. 19	Conferimento e revoca degli incarichi di elevata professionalità..... 22
Art. 20	Retribuzione di posizione e di risultato..... 23
Art. 21	Clausola di rinvio..... 24
CAPO VII RELAZIONI SINDACALI DEL SISTEMA DI CLASSIFICAZIONE.....	25
Art. 22	Relazioni sindacali del sistema di classificazione..... 25
TITOLO IV RAPPORTO DI LAVORO.....	26
CAPO I MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLA QUALITÀ DEI SERVIZI.....	26
Art. 23	Obiettivi di carattere generale..... 26
Art. 24	Valutazione dell'apporto individuale..... 27
Art. 25	Politiche di incentivazione della produttività..... 29
CAPO II FORMAZIONE.....	32
Art. 26	Principi generali e finalità della formazione..... 32
Art. 27	Destinatari e procedure della formazione..... 33
Art. 28	Disapplicazioni..... 37
CAPO III NORME DISCIPLINARI.....	38
Art. 29	Modifiche al sistema disciplinare definito nei precedenti CCNL..... 38
Art. 30	Disposizioni transitorie per i procedimenti disciplinari..... 40
CAPO IV DISPOSIZIONI FINALI IN MATERIA DI RAPPORTO DI LAVORO.....	41
Art. 31	Integrazione alla disciplina sulla copertura assicurativa..... 41
Art. 32	Disposizioni particolari..... 41
TITOLO V TRATTAMENTO ECONOMICO.....	42
Art. 33	Stipendio tabellare..... 42
Art. 34	Effetti dei nuovi stipendi..... 42
Art. 35	Indennità di ente..... 43
Art. 36	Integrazione alla disciplina dei fondi per i trattamenti accessori..... 44
Art. 37	Indennità guardaparco..... 45
Art. 38	Disposizione transitoria di parte economica..... 45

OIL-PA
Pon

[Handwritten signature]

VIL
[Handwritten signatures]

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I

Art. 1 Campo di applicazione

1. Il presente contratto collettivo nazionale si applica a tutto il personale - esclusi i dirigenti ed i professionisti, anche medici, già appartenenti alla X qualifica funzionale - con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato, dipendente da tutti gli enti del comparto indicati all'art. 4, del CCNQ sulla definizione dei comparti di contrattazione collettiva dell'11 giugno 2007.
2. Al personale del comparto, soggetto a mobilità in conseguenza di provvedimenti di ristrutturazione organizzativa degli enti, di esternalizzazione oppure di processi di privatizzazione, si applica il presente contratto sino al definitivo inquadramento contrattuale nella nuova amministrazione, ente o altra persona giuridica di diritto pubblico o privato, previo confronto con le organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto.
3. Nella provincia autonoma di Bolzano il presente CCNL può essere integrato ai sensi del d. lgs. 9 settembre 1997, n. 354 per le materie ivi previste.
4. Il riferimento al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni è riportato nel testo del presente contratto come d. lgs. n. 165 del 2001.^{VII}

UIL-PA
Bon

Autore
P27

GI
CISL
Gentile
M

**CAPO III
NORME DISCIPLINARI**

Art. 29

Modifiche al sistema disciplinare definito nei precedenti CCNL

1. All'art. 16, comma 5 del CCNL del 9 ottobre 2003 "Codice disciplinare" la lettera h) e la lettera n) sono soppresse.
2. All'art. 16, comma 6 del CCNL del 9 ottobre 2003 "Codice disciplinare" sono aggiunte le seguenti lettere:

- "g) fatti e comportamenti tesi all'elusione dei sistemi di rilevamento elettronico della presenza e dell'orario o manomissione dei fogli di presenza o delle risultanze anche cartacee degli stessi; tale sanzione si applica anche nei confronti di chi avalli, aiuti o permetta tali atti o comportamenti;
- h) alterchi con ricorso a vie di fatto negli ambienti di lavoro, nei riguardi di altri dipendenti, di utenti o di terzi;
- i) violazione di obblighi di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti da cui sia comunque derivato grave danno all'amministrazione, agli utenti o ai terzi".

3. All'art. 17 del CCNL del 9 ottobre 2003 "Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale", i commi 6 e 7 sono sostituiti, rispettivamente, dai seguenti:

- "6. In caso di sentenza irrevocabile di assoluzione si applica quanto previsto dall'art. 653 c.p.p.. Ove nel procedimento disciplinare sospeso, al dipendente, oltre ai fatti oggetto del giudizio penale per i quali vi sia stata assoluzione, siano state contestate altre violazioni oppure qualora l'assoluzione sia motivata 'perché il fatto non costituisce illecito penale' non escludendo quindi la rilevanza esclusivamente disciplinare del fatto ascritto, il procedimento medesimo riprende per dette infrazioni.

*UICPA
Bano*

*gale
gn*

*38
CISL
Gulm
lu*

*UIC
B
mu*

7. In caso di proscioglimento perché il fatto non sussiste, ovvero perché l'imputato non lo ha commesso si applica quanto previsto dall'art. 653 c.p.p. ; ove nel procedimento disciplinare sospeso, al dipendente, oltre ai fatti oggetto del giudizio penale per i quali vi sia stata assoluzione, siano state contestate altre violazioni oppure qualora il proscioglimento sia motivato 'perché il fatto non costituisce reato' non escludendo quindi la rilevanza esclusivamente disciplinare del fatto ascritto, il procedimento medesimo riprende per dette infrazioni".
4. All'art. 18 del CCNL del 9 ottobre 2003 "Sospensione cautelare in caso di procedimento penale" i commi 8, 9 e 10 sono sostituiti, rispettivamente, dai seguenti:
 - "8. Nel caso di sentenza definitiva di assoluzione o proscioglimento, pronunciate con la formula 'il fatto non sussiste', 'non costituisce illecito penale' o 'l'imputato non lo ha commesso', quanto corrisposto nel periodo di sospensione cautelare a titolo di indennità verrà conguagliato con quanto dovuto al lavoratore se fosse rimasto in servizio, escluse le indennità o compensi per servizi speciali o per prestazioni di carattere straordinario. Ove il giudizio disciplinare riprenda per altre infrazioni, ai sensi dell'art. 17, comma 6, secondo periodo, il conguaglio dovrà tener conto delle sanzioni eventualmente applicate.
 9. In tutti gli altri casi di riattivazione del procedimento disciplinare a seguito di condanna penale, ove questo si concluda con una sanzione diversa dal licenziamento, al dipendente precedentemente sospeso verrà conguagliato quanto dovuto se fosse stato in servizio, escluse le indennità o compensi per servizi e funzioni speciali o per prestazioni di carattere straordinario nonché i periodi di sospensione del comma 1 e quelli eventualmente inflitti a seguito del giudizio disciplinare riattivato e a seguito della condanna penale.
 10. Quando vi sia stata sospensione cautelare dal servizio a causa di procedimento penale, la stessa conserva efficacia, se non revocata, per un periodo di tempo comunque non superiore a cinque anni. Decorso tale termine la sospensione cautelare, dipendente dal procedimento penale, è revocata e il dipendente è riammesso in servizio, salvo che, per i reati che comportano l'applicazione delle sanzioni previste ai commi 7 e 8 dell'art. 16

U/L PA
Bon

U/L
SS

U/L
PA

39

U/L
PA
U/L
PA

U/L

del CCNL del 9 ottobre 2003, e salvo il caso in cui l'ente ritenga che la permanenza in servizio del dipendente provochi un pregiudizio alla credibilità dello stesso, a causa del discredito che da tale permanenza potrebbe derivargli da parte dei cittadini e/o, comunque, per ragioni di opportunità e operatività dell'ente stesso. In tale caso, può essere disposta, per i suddetti motivi, la sospensione dal servizio, che sarà sottoposta a revisione con cadenza biennale. Il procedimento disciplinare, comunque, se sospeso rimane tale sino all'esito del procedimento penale."

Art. 30

Disposizioni transitorie per i procedimenti disciplinari

1. I procedimenti disciplinari in corso alla data di stipulazione del presente contratto vanno portati a termine secondo le procedure vigenti alla data del loro inizio.
2. Alle infrazioni disciplinari accertate ai sensi del comma 1, si applicano - qualora più favorevoli - le sanzioni previste dall'art. 16 del CCNL del 9 ottobre 2003, senza le modifiche apportate dal presente contratto.
3. In sede di prima applicazione del presente CCNL, il codice disciplinare di cui all'art. 16 del CCNL del 9 ottobre 2003 deve essere obbligatoriamente affisso in ogni posto di lavoro in luogo accessibile a tutti i dipendenti, entro 15 giorni dalla data di stipulazione del presente CCNL e si applica dal quindicesimo giorno successivo a quello della affissione.
4. Per le infrazioni disciplinari commesse nel periodo ricompreso tra la data di sottoscrizione del presente CCNL e quella di decorrenza della efficacia del codice disciplinare, trova applicazione quanto previsto dai commi 1 e 2.

UIL-PA
Bono

AME
fra

UIL
Sj

CISL
Santucci
P. G. G.